



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 27/05/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2008, n. 704

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio per la produzione di capi di abbigliamento sito in C.da Cicerone. Comune di Martina Franca (Ta). Ditta: "SUD STYLE Confezioni s.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'P.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali'.

In attuazione della citata disposizione il Comune di MARTINA FRANCA (Ta) con nota n. 2512/Urb del 15 marzo 2004, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta SUD STYLE Confezioni s.r.l.- Amministratore Unico Sig. MOSCATO Mario, con sede in MARTINA FRANCA alla Via A.dro Fighera n. 52, di opificio per la produzione di capi d'abbigliamento, in località CICERONE.

In proposito, preliminarmente si rileva che detta istanza, al pari di altre similari, è stata inoltrata al presidente della G.R. dal Dirigente del settore Urbanistico Comunale in vece del Sindaco.

Nel merito si precisa che nota n.11963/2° datata 22.11.2004 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Settore Legale della Giunta Regionale motivato parere in ordine alla sanabilità di un vizio riscontrato nella procedura seguita dall'Amministrazione Comunale.

Il Settore Legale della Giunta Regionale con nota n.II/L/38950 del 21.12.2004 ha ritenuto detto vizio

sanato dal successivo formale provvedimento dell'Organo comunale competente giusta nota sindacale n. 25560 del 4.10.2004.

Con la predetta nota n.2512/2004 è stato inviato, altresì, il parere istruttorio in ordine all'intervento programmato espresso in data 11/03/2004 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico che testualmente di seguito si riporta:

""Con istanza del 03.03.2004, prot. n° 5661, il Sig. Mario MOSCATO, in qualità di amministratore della "SUD STYLE Confezioni - S.r.l.", proprietaria del fondo sito in agro di Martina Franca alla località "CICERONE", censito nel Catasto Terreni al foglio di mappa 107, particelle 1126 e 1127, ha richiesto un accordo di programma per la variante di destinazione urbanistica, ai sensi della L.R. 34/94 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 8/98 attualmente ricadente in zona tipizzata "F2/2 - ZONA AGRICOLA RESIDENZIALE", dello strumento urbanistico vigente, da destinare a zona tipizzata "L - AGRICOLA INDUSTRIALE", con successiva realizzazione di un opificio per la produzione di capi di abbigliamento.

Considerato che, sul territorio comunale sono presenti aree tipizzate "L - AGRICOLA INDUSTRIALE", ma che le stesse non sono dotate di piani attuativi, e allo stato attuale, mancano aree giuridicamente efficaci, di conseguenza è possibile procedere all'esame della documentazione allegata all'istanza.

La documentazione tecnica, allegata, (tutta con nota di prot. n. 5661 del 03.03.2004), e costituita dai seguenti elaborati.

TAV. N. 1 - Stralcio di PRG,

TAV. N. 2 - Rappresentazione su mappa catastale:

TAV. N. 3 - Indicazione stato di fatto su cartografia aerofotogrammetrica;

TAV. N. 4 - Indicazione di progetto su cartografia aerofotogrammetrica;

TAV. N. 5 - Piano quotato;

TAV. N. 6 - Planimetria generale dell'intervento;

TAV. N. 7 - Pianta piano fondazione e piano terra:

TAV. N. 8 - Pianta piano primo e piano copertura,

TAV. N. 9 - Prospetti;

TAV. N. 10 - Sezioni;

TAV. N. 11- Parcheggio pubblico;

Relazione tecnica descrittiva;

Relazione di compatibilità al P.U.T.T.;

Bozza convenzione attuativa dell'accordo di programma;

Relazione per la valutazione d'incidenza;

Bussines Plan;

Relazione geologica-idrogeologica e geotecnica:

Estratto autentico di mappa;

Copia del titolo di proprietà, e la stessa risulta essere conforme a quanto prescritto dalle linee guida della R.P. datate 01 febbraio 1999;

Per quanto riguarda la congruità del rispetto delle URBANIZZAZIONI PRIMARIE, dalla relazione tecnica e gli elaborati grafici si rileva che:

- l'area di intervento è direttamente prospiciente su una strada confluyente alla S.P. "MARTINA MOTTOLA", oggetto del piano di urbanizzazione in fase di attuazione, la quale sarà ampliata, con acquisizione di una superficie pari a mq. 21,00;

- la rete idrica pubblica (E.A.A.P.) è nelle vicinanze dell'area di intervento e pertanto ne è previsto il

collegamento;

- il tronco di fogna nera è previsto, dal piano di urbanizzazione in fase di attuazione, lungo la strada prospiciente l'area d'intervento e pertanto l'opificio sarà allacciato allo stesso;
- il tronco di fogna bianca è previsto, dal piano di urbanizzazione in fase di attuazione, lungo la strada prospiciente l'area d'intervento e pertanto l'opificio sarà allacciato allo stesso;
- la rete di illuminazione stradale pubblica è già presente fino in prossimità dell'area d'intervento e continuerà lungo la strada di cui sopra.

Per quanto riguarda la cessione per le URBANIZZAZIONI SECONDARIE, dalla relazione tecnica e gli elaborati grafici si rileva che sarà ceduta l'area a standard, di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 02 aprile 1968, nella misura di mq. 566,00, corrispondente al 10% della superficie territoriale, e che la stessa sarà sistemata a parcheggio, provvisto di alberature.

In merito ai presupposti urbanistici edilizi, l'istante chiede l'approvazione della variante di destinazione urbanistica da zona tipizzata "T2/2 - AGRICOLA RESIDENZIALE", avente i seguenti indici:

- per le case di abitazione non a servizio dell'agricoltura: iff= 0,03 mc./mq;
- H max=4,00 m;
- distanza dai confini= 5,00 m;
- distanza minima tra corpi di fabbrica = 10,00 m;
- distanza delle strade = secondo la normativa vigente e mai inferiore ai 10,00 m; distanza minima tra corpi di fabbrica 10,00 m;
- distanza dalle strade = secondo la normativa vigente e mai inferiore ai 10,00 m; lotto minimo = 4.000 mq;

per le altre costruzioni a servizio dell'agricoltura:

- iff =0,06 mc./mq, (con il limite di lff 0,03 mc/mq. Per la parte di costruzione adibita a residenza);
- H max (salvo costruzioni particolari, quali silos, serbatoi idrici, ecc.) 7,50 m.;
- distanza dai confini = 5,00 m.;
- distanza minima tra corpi di fabbrica = 10,00 m;
- distanza dalle strade = secondo la normativa vigente e mai inferiore ai 10,00 m.; lotto minimo = 4,000 mq.; a zona tipizzata "L - AGRICOLA INDUSTRIALE", proponendo l'adozione dei seguenti indici: lff = 3,00 mc./mq;
- spazi pubblici o parcheggi, nella misura del 10% giusto il D.M. n. 14.44 del 02/04/1968; rapporto di copertura = 30% della superficie del lotto; H max = 10,00 m. + 20% per effetto del dislivello; distanza dai confini 5,00 m.; distanza dai fabbricati = 10,00 m.;

e, per il successivo rilascio del permesso di costruire, e verificato il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, in ordine al:

- rapporto di copertura (superficie coperta di progetto mq. 1.527, 30% della superficie fondiaria netta pari a mq. 1.527- mq. 5.090,00 x 0,30 mq. 1.527,00-);
- indici volumetrici (volume previsto di progetto mc. 12.766,00, minore di quello massimo realizzabile mc. 15.270,00-mq. 1.527,00 x m. 10,00 mc, 15,270,00-);
- altezze (lungo tutti i fronti è inferiore ai m. 10,00);
- distanze dai confini (variano da un minimo di m, 6,20 ad un massimo di m. 20,10);
- distanze dai fabbricati (lungo tutti i confini è superiore ai m, 10,00),

Dalla lettura del BUSSINES PLAN allegato, si è riscontrato il rispetto del Piano Occupazionale, in quanto è prevista l'assunzione di n. 12 unità lavorative, e della coerenza interna del Piano Economico Finanziario, in quanto l'investimento globale garantisce un discreto ritorno economico.

I contenuti della bozza di convenzione allegata, rispecchiano quanto indicato dalle linee guida della R.P. datate 01 febbraio 1999.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole al presente progetto, condizionato all'acquisizione dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. dei P.U.T.T, e del PARERE PAESAGGISTICO, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. dei P.U.T.T. vigenti, e ricadendo l'intervento in area SIC n. 9130005, all'acquisizione del parere ai sensi del D.P.R. del 12 marzo 2003."

Con successiva nota n°1073 del 15/02/2005 il dirigente del Settore Urbanistico del comune di Martina Franca ha inviato il Parere espresso dall'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia che testualmente di seguito si riporta:

Vista la legge regionale n. 11/2001 e sulla base dell'assenza di habitat d'interesse comunitario prioritari e dell'assenza di un significativo impatto diretto sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario, si esprime parere favorevole all'intervento, con le seguenti prescrizioni: -le aree a verde all'interno della struttura devono essere realizzate con piantumazioni arboree-arbustive autoctone (fragno, leccio, Biancospino, ecc.) -la pavimentazione esterna deve essere realizzata in materiale non impermeabile (autobloccante, a giunto aperto, ecc.)

Premesso quanto sopra, ed entrando nei merito della proposta progettuale si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto interessa aree tipizzate, secondo il PRG vigente, come "F2/2 Agricola-Residenziale" dalla superficie complessiva di mq. 5.677,00 in catasto riportata alle particelle nn. 1126 e 1127 del foglio catastale n° 107.

L'insediamento proposto è caratterizzato dagli indici e parametri della zona "L- agricola industriale" di cui all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. vigente i cui valori desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto di seguito si riportano:

- Superficie lotto: mq 5.677,00;
- Superficie da cedere: mq 566;
- Superficie interessata da strade: mq 21,00;
- Superficie fondiaria: mq 5.090,00;
- Superficie max copribile pari al 30%= mq 1.527,00;
- Superficie coperta di progetto mq 1.527,00;
- H max: ml 10 + 20% per effetto del dislivello.
- Volume massimo edificabile (3 mc/mq)= (3 mc/mq x 5.090,00 mq)= 15.270,00 mc
- Volume di progetto 12.766,00 mq

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un unico corpo di fabbrica articolato su due livelli: il piano terra adibito al confezionamento mentre il secondo sarà adibito al taglio dei tessuti.

Le aree esterne all'edificio saranno in parte asfaltate ed in parte pavimentate; le acque meteoriche, delle superfici impermeabili, saranno raccolte disoleate ed utilizzate per l'irrigazione delle aree a verde del lotto, per i servizi igienici e come riserva di acque per uso antincendio.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati.

TAV. N. 1 - Stralcio di PRG,

TAV. N. 2 - Rappresentazione su mappa catastale;
TAV. N. 3 - Indicazione stato di fatto su cartografia aerofotogrammetrica;
TAV. N. 4 - Indicazione di progetto su cartografia aerofotogrammetrica;
TAV. N. 5 - Piano quotato;
TAV. N. 6 - Planimetria generale dell'intervento;
TAV. N. 7 - Pianta piano fondazione e piano terra;
TAV. N. 8 - Pianta piano primo e piano copertura,
TAV. N. 9 - Prospetti;
TAV. N. 10 - Sezioni;
TAV. N. 11- Parcheggio pubblico;
Relazione tecnica descrittiva;
Relazione di compatibilità al P.U.T.T.;
Bozza convenzione attuativa dell'accordo di programma;
Relazione per la valutazione d'incidenza;
Business Plan;
Relazione geologica-idrogeologica e geotecnica:

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R.n°34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Martina Franca, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento produttivo a carattere industriale comporterà, a regime, l'utilizzo di mano non inferiore a n. 12 unità;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di MARTINA FRANCA pur disponendo di aree con destinazione specifica le stesse all'attualità non sono operanti e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto;

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla "Sud Style Confezioni S.R.L." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 2004 n°34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.).

La variante connessa all'Accordo di Programma, secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi propri del progetto in questione, risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto di intervento in un ambito caratterizzato dalla previsione di impianti produttivi previsti dal P.R.G. e/o autorizzati con le procedure di cui alle ll.rr. nn.34/94 e 8/98 ed al D.P.R. n. 447/98 e ss.mm. ed ii. e come tale coerente con la pianificazione urbanistica in atto, nonché con gli indirizzi rivenienti dalla specifica disciplina urbanistica comunale per le aree produttive esistenti.

Si rileva, inoltre, che la stessa area risulta oggetto di ulteriori opere di urbanizzazione in corso di realizzazione finanziate nell'ambito del P.I.I. n. 5 "Valle d'Itria".

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere reperita ai sensi del dell'art. 5, punto i del D.M. 02/04/68 n. 1444, una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto, da cedere gratuitamente al comune di Martina Franca, da ubicarsi - destinandole a parcheggi - nella porzione di lotto prospiciente la viabilità di progetto;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettare le distanze

del nuovo Codice della Strada.

3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;

4) Obbligo da parte della ditta SUD STYLE Confezioni - S.r.l. di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell' insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

5) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (non meno di 12 unità) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica del PUTT/p, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile di tipo "C"

In merito, con nota prot. 2512/Urb in data 15/03/2004, il comune di Martina Franca ha trasmesso, la Relazione di Compatibilità Paesaggistica al fine del rilascio, da parte della G.R., del parere ex art. 5.03 delle NTA del suddetto piano.

Dalla stessa si evincono le seguenti situazioni:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico.

L'area di intervento non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico né vincoli di natura idrogeologica.

- Sistema copertura botanico- vegetazionale e colturale: nel sito non sono presenti zone boscate.

Allo stato attuale il terreno su cui sorgerà l'edificio non è coltivato e non risulta interessato da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica , di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica che estetica.

- Sistema delle della stratificazione storica dell'organizzazione insediativi: la localizzazione del sito indica la totale assenza di "zone archeologiche", di "beni architettonici extraurbani" o di "punti panoramici" in zone interessate dall'intervento. Il sito in oggetto non essendo caratterizzato da elementi di importanza

storico-insediativa è compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, non vi è necessità di individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Nel merito, va in ogni caso rilevato che il lotto d'intervento ricade nella "Zona Trulli", in quanto tutto il territorio Comunale di Martina Franca è interessato da costruzioni a trullo ed è inclusa nella zona "valle dei Trulli" (per la quale il PUTT prevede la redazione di un sottopiano) comprendendo anche i territori di Comuni di Locorotondo, Costernino, ed Alberobello caratterizzati dalla presenza del particolare "habitat dei Trulli". Tuttavia, il lotto non è interessato da presenza di campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto) per i quali il PUTT, in sede di redazione di sottopiano o di pianificazione paesaggistica di 2° livello, prescrive la salvaguardia di detti "habitat". Pertanto in attesa dei suddetti Sottopiani, il PUTT impone direttive di tutela che di fatto non rendono l'area inedificabile, ma richiedono una verifica preventiva sulla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, in modo che qualsiasi trasformazione sia compatibile con il particolare contesto paesaggistico-ambientale. Nel caso in specie, sia nel lotto d'intervento che nelle immediate vicinanze non si riscontra la presenza di dette emergenze, ed in particolare l'intervento proposto, non coinvolge l'ambito territoriale significativo caratterizzato dal particolare habitat della zona a trulli comunque distante dalla zona d'intervento. Pertanto l'intervento non va a configgere né è in contrasto con le direttive e le prescrizioni di base previste dall'art. 6.4 delle N.T.A. del PUTT relativamente al vincolo della "Valle dei Trulli".

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un migliore inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento avendo cura di posizionare gli edifici seguendo l'andamento del terreno;

- nella realizzazione delle aree di sosta e dei percorsi interni all'area d'intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;

- le finiture esterne dei manufatti saranno su toni chiari a tinte chiare e neutre che vanno sino al bianco;

- conservazione dei muretti a secco esistenti.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Si dà, altresì, atto che l'area d'intervento è ricompresa nella zona SIC "Murgia di Sud-Est" codice IT9130005 del DPR n° 120 del 12/03/2003 assoggetta gli indirizzi riportati nell'allegato G del DPR 357/97 e quindi è stata presentata al Settore Ecologia apposita valutazione di incidenza; con nota n. 7516 del 20/07/2004 l'Assessorato all'Ambiente ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni in precedenza riportato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4°, lett. e) - della L.R. 7/97.

L'intervento comporta variante agli strumenti urbanistici generale vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola residenziale a zona agricola industriale, con gli indici e parametri urbanistico - edilizi così come riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così

come previsto dall'art. 34 -5° comma- del Dlgs n.267/2000, dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r., n.3/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 . COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'P.O. e dal dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un opificio per la produzione di capi di abbigliamento da parte della SUD STYLE Confezioni s.r.l nel Comune di Martina Franca;
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso di costruire.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola